

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IX N. 1

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(RELATORI: **AMICONI**, per la maggioranza; **BOIDI**, di minoranza)

SULLA

**ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI BENEVENTO (XXIII)**

(**MARIO VALIANTE**)

*Seduta del 15 maggio 1959*

### RELAZIONE PER LA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nelle elezioni del 25 maggio 1958 riuscì eletto deputato, della lista della Democrazia cristiana, per la circoscrizione XXIII (Benevento), il magistrato dottore Mario Valiante. Contro tale elezione fu presentato tempestivo ricorso, per motivi di ineleggibilità, da parte del candidato, primo non eletto della lista della Democrazia cristiana, avvocato Antonio Sandulli.

Nel reclamo, in data 20 giugno 1958, il ricorrente sostenne che nella posizione del deputato Valiante possono riscontrarsi due distinte cause di ineleggibilità, entrambe riferentisi alla sua qualifica di magistrato.

Innanzitutto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, infatti, dispone la ineleggibilità dei magistrati « eletti nelle circoscrizioni sottoposte in tutto o in parte alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data della accetta-

zione della candidatura ». L'accettazione della candidatura da parte dell'onorevole Valiante avvenne il 30 marzo 1958: di conseguenza la sua attività avrebbe dovuto cessare dal 30 settembre 1957. Risulterebbe, invece, secondo il ricorso, che il dottor Valiante rimase nella pretura di San Cipriano Picentino fino alla data del 13 dicembre 1957, giorno in cui fu immesso nel suo nuovo ufficio presso il Ministero, o, per l'ipotesi più favorevole, fino al 23 novembre 1957, data di registrazione del decreto presidenziale di trasferimento, oppure fino al 22 ottobre 1957, data del decreto presidenziale.

La seconda causa di ineleggibilità consisterebbe, sempre secondo il ricorso Sandulli, nel fatto che il dottor Valiante non si sarebbe trovato in aspettativa al momento della accettazione della candidatura, come prescrive invece lo stesso testo unico elettorale: infatti, avendo il dottor Valiante accettato la candidatura in data 30 marzo 1958, avrebbe dovuto a tale epoca essere in pos-

sesso del decreto di aspettativa debitamente registrato. Tale decreto invece fu emesso il 2 aprile 1958, e cioè tre giorni dopo.

Esaminando in sede preliminare il reclamo, la Giunta, nella seduta del 27 novembre 1958, considerato che il reclamo stesso non poteva essere ritenuto manifestamente infondato, senza prendere posizione nel merito delle questioni sollevate, unanimemente decise di procedere alla contestazione della elezione affinché, mediante l'udienza pubblica e l'approfondito esame derivante, potessero essere meglio chiariti i termini del problema.

Precedentemente all'apertura della contestazione, l'onorevole Valiante aveva presentato un certificato del Ministero di grazia e giustizia in data 27 novembre 1958, a firma del direttore dell'ufficio I, attestante che lo stesso dottor Valiante fu, a sua richiesta, chiamato a prestare servizio presso il Ministero a decorrere dal 30 settembre 1957, con lettera dell'onorevole Ministro in data 27 settembre 1957; che, successivamente, con decreto presidenziale 22 ottobre 1957, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1957, egli fu formalmente destinato con funzioni amministrative al Ministero e collocato fuori ruolo dal ruolo organico della Magistratura a sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario; che, con domanda 24 marzo 1958, egli chiese il collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del testo unico per l'elezione della Camera; che, con decorrenza dalla stessa data del 24 marzo 1958, fu collocato in detta aspettativa con decreto presidenziale 2 aprile stesso anno, tuttora in corso di registrazione alla Corte dei conti; che, con lettera del 28 marzo stesso anno, fu data comunicazione all'interessato del provvedimento di cui sopra.

Aperti i termini per la presentazione di nuovi documenti, a norma del regolamento della Camera e di quello della Giunta delle elezioni, pervennero da parte dell'onorevole Valiante i seguenti attestati:

1°) originale della nota di comando al Ministero, datata 27 settembre 1957 e con decorrenza dal 30 stesso mese, firmata dal Ministro onorevole Gonella;

2°) comunicazione del collocamento in aspettativa, datata 28 marzo 1958 e in esito a domanda del 24 marzo, a firma del direttore generale, capo dell'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia;

3°) certificazione del cancelliere della pretura di San Cipriano Picentino relativa al tempo di cessazione dal servizio presso

la pretura medesima (in data 3 gennaio 1959); secondo tale certificazione il dottor Valiante ha tenuto l'ultima udienza civile in data 2 settembre 1957; e ha depositato gli ultimi provvedimenti in data 13 settembre 1957; detti provvedimenti furono riservati alle udienze civili del 29 maggio, 18 giugno, 15, 24, 31 luglio e 21 agosto 1957; nessun altro provvedimento, neppure di volontaria giurisdizione, ha depositato successivamente; il dottor Valiante ha tenuto l'ultima udienza penale il 26 luglio 1957, depositando le relative sentenze il 5 agosto 1957 e nessun altro provvedimento ha emesso successivamente o comunque depositato dopo il 13 settembre 1957. La suddetta certificazione attesta inoltre che a decorrere dal 14 settembre 1957, con regolare decreto del presidente del tribunale di Salerno, la pretura di San Cipriano Picentino è stata retta dal vice pretore onorario, avvocato Alfonso Zoccola, per tutta la durata del congedo ordinario del dottor Mario Valiante e successivamente, con altro decreto dello stesso presidente del tribunale di Salerno, fino al 9 gennaio 1958, data in cui ha preso possesso dell'ufficio il nuovo pretore titolare dottor Massimo Cavaliere;

4°) copia conforme del decreto 13 novembre 1957 del presidente del tribunale di Salerno, relativo al conferimento della reggenza della pretura di San Cipriano Picentino all'avvocato Zoccola, in considerazione del fatto che « dal 14 settembre 1957 il dottor Valiante non ha ripreso servizio presso la pretura di San Cipriano Picentino di cui era titolare ».

Il ricorrente avvocato Sandulli aveva presentato unitamente al reclamo i seguenti documenti:

1°) estratto dell'originale della accettazione della candidatura da parte del dottor Valiante, in data 30 marzo 1957;

2°) bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia contenente gli estremi del decreto presidenziale relativo alla destinazione al Ministero e collocamento fuori ruolo dal ruolo organico della magistratura del dottor Valiante (decreto 22 ottobre 1957, registrato il 23 novembre);

3°) promemoria aggiuntivo.

Successivamente alla contestazione, l'avvocato Sandulli presentò un carteggio intercorso con il Ministero di Grazia e giustizia per richieste di documenti vari e un atto di diffida in merito alla posizione del dottor Valiante e ai provvedimenti relativi adottati dallo stesso Ministero.

\* \* \*

In data 21 gennaio 1959 la Giunta delle elezioni in pubblica udienza, a termini degli articoli 13 e 14 del suo regolamento interno, ascoltò i patroni delle parti, avvocato Aldo Dedin, per il ricorrente avvocato Sandulli, e professor avvocato Massimo Severo Giannini, per l'onorevole dottor Valiante. Quindi, riunita il 22 gennaio in Camera di consiglio, non ritenne di poter deliberare sulla base dei documenti presentati dalle parti ed emise una decisione interlocutoria, ai fini di acquisire dal Ministero di grazia e giustizia il fascicolo personale degli atti del dottor Valiante e in particolare i decreti presidenziali 22 ottobre 1957 e 2 aprile 1958; dalla Corte dei conti il carteggio con il Ministero in merito al decreto 2 aprile 1958 ed eventuali decisioni sullo stesso; dal presidente del tribunale di Salerno una relazione in merito alla titolarità dell'ufficio di pretore di San Cipriano Picentino nel periodo dal 13 settembre 1957 al 30 marzo 1958.

Effettuato nella Segreteria della Giunta il deposito di tali documenti, essa in sua seduta del 9 aprile 1959 decise di fissare una seconda udienza pubblica, con conseguente riapertura dei termini, per dare modo alla parti di conoscere i documenti stessi, in pieno rispetto del principio del contraddittorio.

I documenti pervenuti alla Giunta furono i seguenti:

1°) fascicolo personale del dottor Valiante pervenuto dal Ministero di grazia e giustizia e comprendente la lettera del Ministro diretta al dottor Valiante in data 27 settembre 1957, copia del decreto presidenziale 22 ottobre 1957 e di quello 2 aprile 1958 e infine copia di due rilievi della Corte dei conti e risposta dell'Amministrazione;

2°) documenti pervenuti dalla Corte dei conti, comprendenti copia della deliberazione n. 146 della Sezione di controllo, nonché copia di due note di rilievo che preludevano alla deliberazione stessa e a relative repliche del Ministero di grazia e giustizia;

3°) relazione del presidente del tribunale di Salerno.

Dall'esame di tali nuovi documenti risultò che in data 21 maggio 1958 la Corte dei conti aveva restituito con osservazioni al Ministero di grazia e giustizia il decreto presidenziale 2 aprile 1958; il 18 giugno 1958 il decreto era stato dal Ministero nuovamente inviato alla Corte dei conti con sue deduzioni, ma la Corte in data 11 luglio 1958 lo restituiva ancora, con rilievo, al Ministero.

Infine il 1° ottobre 1958 il Ministro di grazia e giustizia aveva inviato di nuovo per la registrazione il suddetto decreto, sottoponendo alla valutazione della Corte le osservazioni che si trascrivono, essendo comprensive anche di quelle esposte nel carteggio sopra citato:

« a) Nell'ipotesi in cui un magistrato « chiede di essere collocato in aspettativa ai « sensi dell'articolo 8 della legge elettorale, « l'Amministrazione non è tenuta a conoscere « per quale circoscrizione egli intenda accettare « la candidatura, e, conseguentemente, non ha « competenza a decidere se per una data « circoscrizione ricorra, nei suoi confronti, « la causa di ineleggibilità prevista dalla « prima ipotesi dell'articolo 8, comma primo « della legge elettorale.

« Invero l'organo che è chiamato ad « accertare la sussistenza o meno di cause « di ineleggibilità, sia nei confronti di magi- « strati, che dei non magistrati, è la Giunta « per le elezioni della Camera, che vi procede, « evidentemente, con un esame successivo e « non preventivo.

« Ad un tale principio di carattere gene- « rale si fa eccezione soltanto per il requisito « dell'età (articolo 22, n. 5), la cui sussistenza « viene preventivamente accertata dall'Uffi- « cio centrale circoscrizionale.

« Del resto, per gli stessi magistrati la « causa di ineleggibilità prevista nella seconda « ipotesi del richiamato articolo 8 può essere « controllata soltanto in un momento succes- « sivo alle elezioni e, s'intende, dalla sola « Giunta della Camera.

« Il non avere la legge fatto distinzioni « tra le due ipotesi previste dall'articolo 8 « e il non avere, in deroga ai principi generali, « attribuito, per i magistrati, una competenza « specifica all'Amministrazione, sia pure sotto « forma di *condizione* per il collocamento « in aspettativa, fa ritenere che un sindacato « in merito alla successiva eleggibilità del « magistrato che chiede l'aspettativa, sia « sottratto all'Amministrazione della Giu- « stizia.

« b) Con l'articolo 8 della legge eletto- « rale (« i magistrati non sono eleggibili nelle « circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, « alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono « trovati assegnati o presso i quali hanno « esercitato le loro funzioni in un periodo « compreso nei sei mesi antecedenti la data « di accettazione della candidatura »), il legi- « slatore si è riferito, sia nella prima che nella « seconda ipotesi, agli uffici presso i quali i

« magistrati ebbero ad esercitare le loro  
« funzioni, sia che a tali uffici siano regolar-  
« mente assegnati (prima ipotesi), sia che  
« siano stati assegnati ad uffici diversi (se-  
« conda ipotesi); in altri termini, la *ratio*  
« *legis* induce a ritenere che il legislatore  
« abbia tenuto presente, non la formale  
« destinazione del magistrato a quella tale  
« sede, ma la *effettività delle funzioni* eserci-  
« tate in quel determinato ufficio.

« c) Il ricorso al « comando » (frequente  
« nella pratica) ha, *di fatto*, impedito al  
« dottor Valiante di esercitare le funzioni  
« nella sede di San Cipriano Picentino, circo-  
« stanza che ha determinato il rispetto della  
« norma dell'articolo 8.

« Per tutte queste ragioni, delle quali  
« deve considerarsi assorbente la prima, si  
« prega di voler registrare il decreto che,  
« a giudizio di questa Amministrazione, sem-  
« bra legittimamente emesso ».

Le deduzioni del Ministero di grazia e  
giustizia non parvero, peraltro, fondate, all'  
organo di controllo. Infatti, in data 17  
ottobre 1958 la Corte dei conti, in Sezione  
di controllo, emise la deliberazione n. 146,  
con la quale ricusò il visto e la conseguente  
registrazione del decreto 2 aprile 1958, con  
le seguenti osservazioni:

« In via preliminare la Sezione rileva che  
« il controllo di legittimità devoluto alla  
« Corte, in quanto diretto all'accertamento  
« della conformità o meno dell'atto ad un  
« preesistente schema normativo, non esclude,  
« ed anzi postula, la sindacabilità dei pre-  
« supposti subbiettivi ed obbiettivi, di quei  
« fatti cioè che si pongono come condizioni  
« di legittimità del provvedimento.

« Trattandosi, pertanto, di collocamento  
« in aspettativa, la Corte non può esimersi  
« dall'accertare la sussistenza dei motivi, giuri-  
« dicamente rilevanti, che giustificano il prov-  
« vedimento e che valgono a caratterizzare  
« tra le varie figure di aspettativa — ciascuna  
« soggiacente ad un particolare regime — di  
« quale aspettativa in concreto si tratti.

« Nella fattispecie trattasi di aspettativa  
« regolata dall'articolo 8 del testo unico delle  
« leggi recanti norme per l'elezione della  
« Camera dei deputati, approvato con de-  
« creto del Presidente della Repubblica 30  
« marzo 1957, n. 361.

« La norma contenuta nel 1° comma di  
« tale articolo subordina la eleggibilità dei  
« magistrati a due condizioni: 1°) che non  
« si siano trovati assegnati o che non abbiano  
« esercitato le loro funzioni, in un periodo  
« compreso nei sei mesi antecedenti la data

« di accettazione della candidatura, in uffici  
« compresi nella circoscrizione nella quale  
« si presentano come candidati; 2°) che si  
« trovino già in aspettativa all'atto dell'ac-  
« cettazione della candidatura.

« Trattasi di condizioni imposte dalla legge  
« allo scopo non solo di tutelare la genuinità  
« del responso elettorale, ma anche di ga-  
« rantire, nel contempo, la retta ammini-  
« strazione della giustizia, come è chiara-  
« mente confermato dal secondo comma dello  
« stesso articolo, che contempla il divieto,  
« per i magistrati candidati e non eletti, di  
« esercitare per un periodo di cinque anni le  
« loro funzioni nella circoscrizione nel cui  
« ambito si sono svolte le elezioni.

« Ciò posto, e poiché il collocamento in  
« aspettativa del dottore Valiante era in fun-  
« zione della sua candidatura all'ufficio di  
« deputato al Parlamento, l'esame della sus-  
« sistenza e della legittimità di tale presup-  
« posto non poteva essere omesso dall'Am-  
« ministrazione, nel rendere il provvedimento  
« in esame.

« Né vale al riguardo opporre che si trat-  
« terebbe in fondo di una causa di ineleggi-  
« bilità, il cui accertamento esula dalla com-  
« petenza dell'Amministrazione per rientrare  
« in quella della Giunta per le elezioni della  
« Camera; in disparte, infatti, la considera-  
« zione che il collocamento in aspettativa è  
« nella specie preordinato a garantire, come  
« si è detto, non solo la genuinità del responso  
« elettorale, ma il corretto esercizio della fun-  
« zione giudiziaria, esigenza quest'ultima di  
« interesse diretto dell'Amministrazione, in  
« disparte ciò, siffatto rilievo è lungi, in ogni  
« caso, dal poter precludere l'accertamento, da  
« parte dell'Amministrazione, prima, della  
« Corte, poi, in sede di controllo, dei presup-  
« posti giuridici del provvedimento con cui il  
« collocamento in aspettativa risulta disposto.

« E, poiché alla Corte, dalle proprie scrit-  
« ture risultava che il Valiante si trovava,  
« all'atto dell'accettazione della candidatura,  
« in una posizione giuridica non conforme a  
« quella prevista dalla legge per essere sog-  
« getto di elettorato passivo, non poteva non  
« essere rilevata la illegittimità del presup-  
« posto che traeva seco quello del colloca-  
« mento, a tal fine, in aspettativa.

« Ciò molto più in quanto, risultando nella  
« domanda all'uopo presentata dal magistrato  
« precisata la circoscrizione nella quale egli  
« intendeva presentarsi candidato, non po-  
« teva l'Amministrazione, alla quale incom-  
« beva l'obbligo di accertare la sussistenza  
« delle condizioni per l'accettazione della can-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

« didatura politica, non rilevare come tali con-  
« dizioni difettassero e non respingere in con-  
« sequenza la domanda per il semplice motivo  
« che la situazione avrebbe potuto essere nel suo  
« complesso valutata in prosieguo dalla Giunta  
« delle elezioni agli effetti della eleggibilità.

« Ne giova osservare che il dottor Valiante,  
« nei sei mesi antecedenti la data di accet-  
« tazione della candidatura, non prestava  
« effettivo servizio presso la pretura di San  
« Cipriano Picentino, in quanto di fatto  
« comandato al Ministero, giacché la legge,  
« parlando di « assegnazione » ad Uffici giu-  
« diziari, ha voluto riferirsi alla posizione  
« formale del magistrato, e non già all'eser-  
« cizio effettivo delle funzioni giurisdizionali.

« Ciò risulta chiaramente dal testo stesso  
« della norma, che distingue nettamente due  
« ipotesi di ineleggibilità; l'una determinata  
« dall'essersi i magistrati « trovati assegnati »  
« presso una delle indicate sedi, l'altra l'avervi  
« gli stessi « esercitato le loro funzioni ».  
« Senza dire che per i fini che, come si è visto,  
« la norma persegue, il semplice potere di  
« esercitare la funzione equivale all'effettivo  
« esercizio della stessa.

« Il dottor Valiante fino al 22 ottobre  
« 1957 era pretore di San Cipriano Picentino;  
« né il di lui comando al Ministero, dal 30  
« settembre 1958, può modificare tale situa-  
« zione di diritto.

« E ciò, in disparte ogni considerazione  
« sulla irrilevanza giuridica della posizione di  
« comando », in quanto non contemplata  
« dall'ordinamento giudiziario.

« Fondati appaiono, pertanto, i rilievi  
« mossi dall'Ufficio di controllo al provvedi-  
« mento in esame ».

Nella sua relazione, il presidente del tri-  
bunale di Salerno attestò quanto segue:

« Nell'anno 1957 il dottor Valiante fruì del  
« regolare congedo ordinario di giorni 30 con  
« decorrenza dal 14 settembre. Con pari  
« decorrenza, con mio decreto del 18 set-  
« tembre, fu conferita la reggenza dell'Ufficio  
« per eguale periodo di tempo, ai sensi del-  
« l'articolo 101, ultimo comma, ordinamento  
« giudiziario, al vice pretore onorario avvocato  
« Zoccola Alfonso.

« Trascorso il detto periodo di congedo,  
« avendo rilevato che la corrispondenza inviata  
« dalla pretura di San Cipriano Picentino  
« era ancora firmata dal detto magistrato  
« onorario, invitai nel mio ufficio per chiari-  
« menti il dottor Valiante, il quale mi riferì  
« verbalmente di essere stato trasferito, con  
« provvedimento urgente comunicatogli diret-

« tamente, al Ministero di grazia e giustizia,  
« dove aveva assunto possesso in data 30  
« settembre. Non avendo avuto in proposito  
« alcuna comunicazione ufficiale, ritenni op-  
« portuno riferirne con nota 7 novembre  
« n. 3130 Sezione I al presidente della Corte  
« di appello di Napoli. Nel contempo richie-  
« devo al vice pretore onorario di San Cipriano  
« Picentino informazioni precise circa il tra-  
« sferimento del Valiante con gli estremi del  
« relativo provvedimento, nonché la data in  
« cui aveva lasciato l'ufficio per raggiungere  
« la nuova sede.

« In data 11 novembre mi giungeva una  
« nota di risposta del vice pretore onorario  
« avvocato Zoccola, il quale mi comunicava  
« che non vi era stato in proposito alcuna  
« comunicazione ufficiale e che il dottor Va-  
« liante gli aveva comunicato verbalmente il  
« suo trasferimento al Ministero e che aveva  
« lasciato l'ufficio fin dal 14 settembre, data  
« d'inizio del congedo ordinario.

« In pari data mi giungeva la nota n. 4401,  
« Sezione I dell'8 novembre 1957 della Corte  
« di appello, con la quale venivo reso edotto  
« che per disposizione ministeriale del 30  
« settembre, comunicata alla Corte di appello  
« con nota n. 4154-12964 del 5 novembre,  
« il dottor Valiante era stato chiamato a  
« prestare servizio presso il Gabinetto del  
« Ministro di grazia e giustizia e con decreto  
« del 22 ottobre 1957 era stato destinato  
« definitivamente, a sua domanda, allo stesso  
« Ministero con funzioni amministrative.

« A seguito di tale comunicazione, con  
« decreto in data 13 novembre 1957, del quale  
« allego copia, prorogavo la reggenza della  
« pretura di San Cipriano Picentino conferita  
« all'avvocato Zoccola con il mio precedente  
« provvedimento fino alla data di immissione  
« in possesso del nuovo titolare.

« Infine, in data 20 dicembre, mi giungeva  
« la nota n. 4401, Sezione I datata 18 dicembre  
« della Corte di appello con la quale « con  
« riferimento a precedente corrispondenza,  
« concernente il distacco presso il Ministero,  
« a decorrere dal 30 settembre, del dottor  
« Mario Valiante », mi si invitava « di interessare  
« il magistrato della pretura di San Cipriano  
« Picentino » affinché provvedesse « come in  
« passato alla emissione della nota nomina-  
« tiva riguardante lo stipendio per il decorso  
« mese di novembre » spettante al Valiante ».

Nella stessa relazione il presidente del  
tribunale indica la data degli ultimi atti di  
esercizio di funzioni giurisdizionali posti in  
essere dal dottor Valiante, tutti in data  
anteriore al 14 ottobre 1957.

Va infine ricordato che nel fascicolo personale trasmesso dal Ministero, oltre la citata corrispondenza con la Corte dei conti, sono incluse la copia della lettera di comando 27 settembre 1957, già nota alla Giunta, nonché il decreto 22 ottobre 1957, registrato il 23 novembre, col quale il dottor Valiante è destinato al Ministero con funzioni amministrative, senza che nulla sia disposto per la decorrenza del provvedimento stesso, nonché copia del decreto 2 aprile 1958, che accoglie, con decorrenza 24 marzo 1958, la domanda di collocamento in aspettativa.

Dopo la riapertura dei termini, in base alla fissazione della nuova seduta pubblica, furono presentate il 17 aprile deduzioni dell'avvocato Massimo Severo Giannini nell'interesse dell'onorevole Mario Valiante.

In data 22 aprile 1958 si tenne la seconda seduta pubblica della Giunta, dove nuovamente i menzionati patroni delle parti esposero, con riferimento alle nuove risultanze, i rispettivi assunti difensivi. Seguì, nella stessa giornata, Camera di consiglio, a conclusione della quale la Giunta delle elezioni, su proposta del sottoscritto relatore, visti gli articoli 20, 22, 23 del regolamento della Camera, nonché gli articoli 13 e 14 del regolamento interno della Giunta, e visto l'articolo 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, deliberò di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del deputato dottor Mario Valiante.

*La delibera venne approvata con diciotto voti favorevoli, tre contrari, uno astenuto.*

\* \* \*

Si è voluto largamente riprodurre, in questa relazione, tutti gli elementi di fatto emersi dall'accurata istruttoria compiuta, perchè sia chiara al massimo, a tutti i componenti della Camera, la singolare fattispecie sulla quale la Giunta ha dovuto portare il suo giudizio, e tocca ora all'Assemblea plenaria adottare la definitiva decisione.

Prima di illustrare le ragioni, per cui la maggioranza della Giunta ha ritenuto di doversi pronunziare nel senso dell'ineleggibilità del dottor Valiante, è opportuno sottolineare che l'ampia documentazione acquisita ha permesso di chiarire con assoluta certezza i termini di fatto della questione, sicchè il compito di chi è chiamato a decidere si limita ad individuare i principi giuridici alla cui stregua risolvere la controversia. È necessario fissare bene questo punto, perchè nell'ultima camera di consiglio un

membro della Giunta aveva proposto che si soprassedesse dal deliberare, al fine di compiere un ulteriore accertamento di fatto, cioè al fine di vedere se corrisponda a verità che, come fu affermato a pagina 7 delle ultime deduzioni in favore del dottor Valiante, egli già nell'agosto 1957 avesse presentato domanda per essere trasferito in ufficio non compreso nella XXIII circoscrizione elettorale, e che in accoglimento di tale suo desiderio fosse stato disposto il suo trasferimento al tribunale di Lagonegro, trasferimento che peraltro « non sarebbe stato più perfezionato » essendosi appurato che, ai fini della presentazione della candidatura, quel trasferimento non bastava, in quanto nella XXIII circoscrizione ricade il mandamento di Sapri, assoggettato alla giurisdizione di tale tribunale.

A parte il fatto che di tale circostanza nulla risulta nel fascicolo trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia, e lo stesso dottor Valiante non ne aveva fatto alcun cenno nelle precedenti sue difese, la Giunta non ha ritenuto di dover accogliere tale richiesta di supplemento istruttorio giudicando del tutto irrilevante, ai fini della decisione di sua competenza, l'accertamento della circostanza in questione. Essa è d'avviso che vi siano in atto tutti gli elementi di fatto necessari per il giudizio da emettere, sicchè nessun ulteriore provvedimento istruttorio potrebbe essere in alcun modo giustificato. Non va dimenticato poi che il fatto di avere avuto una seconda udienza pubblica ha carattere del tutto eccezionale nella storia dei procedimenti di contestazione, e la Giunta ha voluto tenerla, anche a costo di contrastare una lunga e costante prassi contraria, proprio allo scopo di poter assicurare il massimo possibile di elementi di giudizio.

Questo premesso, sulla base della documentazione in atto, la Giunta ritiene come irrefragabilmente acquisito che il dottor Mario Valiante *non ha in alcun modo esercitato funzioni giurisdizionali* nell'ambito della circoscrizione elettorale di Benevento nei sei mesi anteriori all'accettazione, da parte sua, della candidatura: *essa reputa tuttavia che egli sia, ciononostante, da qualificarsi ineleggibile, perchè per una parte del periodo stesso si trovò assegnato ad una pretura rientrante nella circoscrizione medesima.*

Per chiunque legge l'articolo 8 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non può non riuscire chiaro che il legislatore ha voluto

stabilire, nei confronti dei magistrati, tre distinte cause di ineleggibilità;

a) essersi « *trovati assegnati* », nei sei mesi anteriori all'accettazione della candidatura, ad uffici aventi giurisdizione su parte della circoscrizione elettorale;

b) « *avere esercitato funzioni* » presso gli uffici stessi nel periodo medesimo;

c) non « *trovarsi in aspettativa* » all'atto dell'accettazione della candidatura.

Della causa c) si dirà in seguito: al momento non interessa. Interessa invece mettere in luce che non si può assolutamente ridurre le due ipotesi a) e b) ad una unica causa di ineleggibilità, sicché sia sufficiente dimostrare il mancato esercizio di funzioni giurisdizionali per dedurne l'insussistenza della causa di ineleggibilità. La lettera della legge (« ... degli Uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni... ») è di estrema chiarezza e la congiunzione disgiuntiva *O*, che nella legge si trova, pone in evidenza che si tratta di due ipotesi distinte. Nessuna esegesi dell'*iter* di formazione della norma può riuscire ad alterare questa precisa dizione del testo della legge.

Su questa base, il problema giuridico che costituisce il punto centrale per la decisione del ricorso è quello di stabilire se, nella situazione di fatto surricordata, possa affermarsi che il dottor Valiante in tutti i sei mesi anteriori al 30 marzo 1958 non si sia « *trovato assegnato* » alla pretura di San Cipriano Picentino.

La maggioranza della Giunta ritiene che, in linea di diritto, tale assegnazione debba ritenersi *continuata oltre il 30 settembre 1957*, e fino al 22 ottobre 1957, data del decreto di suo trasferimento al Ministero, alla quale retroagisce la registrazione 23 novembre 1957 del decreto medesimo.

Va al riguardo tenuto presente che, per quanto riguarda i magistrati, il concetto di *assegnazione* è un concetto tecnico, avente un suo preciso significato, cioè la incardinazione di un magistrato in un ufficio giudiziario, ove è ammesso ad esercitare le relative funzioni. In questo senso quel termine appare nell'articolo 105 della Costituzione (« ... le assunzioni, le *assegnazioni* e i trasferimenti dei magistrati ») ed in numerose disposizioni di legge: ad esempio, proprio per le preture, l'articolo 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario; l'articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura; l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura, ecc.

Va parimenti tenuto presente che tali assegnazioni debbono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, e solo con decreto del Presidente della Repubblica possono essere fatte cessare (articolo 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

Tale essendo la disciplina della materia, appare evidente che l'assegnazione del dottor Mario Valiante alla pretura di San Cipriano Picentino non poteva essere fatta cessare da una semplice lettera del Ministro di grazia e giustizia. Non poteva essere fatta cessare da una lettera *ufficiale* del Ministro, che fosse stata indirizzata all'Ufficio del personale del Ministero di grazia e giustizia e comunicata al capo dell'Ufficio giudiziario superiore comprendente nella sua circoscrizione quella della pretura di San Cipriano Picentino; tanto meno, ovviamente, poteva farla cessare una lettera *privata* del Ministro, quale è indubbiamente la lettera 27 settembre 1957 esistente in atti, che è lettera *non protocollata*, indirizzata solo al dottore Valiante, non comunicata né al presidente del tribunale di Salerno né al Presidente della Corte d'appello che ne fu informato solo in data 5 novembre, cioè quando già era intervenuto il decreto di trasferimento del Presidente della Repubblica.

È ben vero che, qualche volta, in linea di fatto, con una prassi di dubbia legalità, si hanno comandi disposti con lettera del Ministro di grazia e giustizia; è altrettanto vero, peraltro, che, in casi del genere, il successivo decreto di trasferimento del magistrato al Ministero viene fatto retroagire alla data della lettera di comando, il che forse viene a sanare la illegalità. Nella fattispecie però il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1957 non ha alcuna portata retroattiva, e quindi non può neppure sorgere il problema della validità o meno di una simile sanatoria, e si deve ineluttabilmente concludere che l'incardinazione del dottor Valiante nella pretura, cui era assegnato, *continuò anche oltre il 30 settembre*.

Questa circostanza ha da sola portata decisiva, e dispensa dal soffermarsi su altri elementi accessori che hanno anch'essi un rilievo: ad esempio il fatto, attestato dal presidente del tribunale di Salerno, che ancora nel novembre 1957 il dottor Valiante riscuotesse il suo stipendio per il tramite del « magistrato della pretura di San Cipriano Picentino ».

In tal stato di cose, l'applicazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi elettorali porta inevitabilmente a far ritenere sussistente, nel caso del dottor Valiante, la

prima delle cause di ineleggibilità ivi previste, e nessuna invocazione ad un preteso « spirito della legge », e nessun richiamo agli intenti — veri e presunti — della norma, possono condurre a disapplicarla sostanzialmente, come si dovrebbe fare per negare la sussistenza di una precisa causa di ineleggibilità.

Non si vuol tacere peraltro, a questo proposito, che a creare quella temuta situazione di intimidazione nei confronti degli elettori, che coll'ineleggibilità prevista dall'articolo 8 si volle impedire, può ben essere idoneo non soltanto il fatto di vedere concretamente un certo giudice esercitare funzioni giurisdizionali, ma anche, e non meno, il fatto di saperlo preposto in linea di diritto a quel certo ufficio giudiziario. Il che verrebbe a confermare, anche sotto un profilo *de jure condendo*, l'opportunità della presa in considerazione di entrambe le diverse e disgiunte fattispecie dianzi ricordate. O si ritiene che la figura del magistrato debba essere così alta, da non poter essere neppure sfiorata dall'ombra di un sospetto di faziosità, ed allora entrambe le cause di ineleggibilità vanno eliminate; o si ritiene invece che delle debolezze umane, che possono far presa anche in un giudice, debba tenersi conto, ed allora entrambe le cause di ineleggibilità vanno mantenute.

\* \* \*

La Giunta delle elezioni, avendo risolto nel senso indicato dell'ineleggibilità la questione fin qui esaminata, non ha avuto particolari necessità di intrattenersi sul secondo motivo di impugnativa proposto dall'avvocato Sandulli a suffragio del suo ricorso: il motivo cioè poggiante sul fatto che il dottor Valiante non si trovava in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura.

Reputa peraltro il sottoscritto che pure tale secondo motivo di impugnativa debba ritenersi fondato, in quanto, essendo pacifico in linea di diritto che per i decreti di aspettativa — come per ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico ed economico di tutti i dipendenti dello Stato, compresi i magistrati — la registrazione da parte della Corte dei conti è *condizione di efficacia*, ed essendo emerso in linea di fatto che la registrazione del decreto 2 aprile 1958 che poneva in aspettativa il dottor Valiante è stato formalmente rifiutata dalla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, se ne deduce che il dottor Valiante *non si trovava in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura*, anzi *non vi si trova neppure ora*, ad

un anno dall'inizio dell'esercizio del suo mandato parlamentare !!!

È stata a questo riguardo sollevata una interessante e grave questione di competenza, ponendo in dubbio il potere della Corte dei conti di effettuare il suo sindacato di legittimità in relazione ad un problema di eleggibilità, che deve ritenersi di competenza esclusiva della Giunta delle elezioni. Senza in alcun modo pretendere di esaurire l'esame del delicato problema, nè di indagare a fondo in merito ad un possibile conflitto di attribuzioni che sulla fattispecie abbia ad innestarsi, reputa il sottoscritto che la Corte dei conti, investita del controllo di legittimità su un atto amministrativo che ha per presupposto il proposito del magistrato di presentarsi candidato, ed è pertanto legittimo soltanto se questo proposito sia realizzabile, abbia pieno diritto di accertare, ai fini dell'ammissione o meno a registrazione del provvedimento, se tale presupposto sia o meno sussistente. Essa quindi non ha esorbitato nella fattispecie dai suoi poteri se, conoscendo dalla domanda del dottor Valiante che egli intendeva presentarsi candidato nella XXIII circoscrizione, ed avendo menzione della sua situazione di carriera che gli impediva di presentarsi colà candidato, ha rifiutato la registrazione del decreto, invocando in sostanza quelle stesse ragioni che hanno indotto la Giunta delle elezioni ad accogliere il primo motivo del ricorso dell'avvocato Sandulli.

Mentre quindi nessun rilievo avrebbe, contrariamente a quanto si asserisce nel ricorso dell'avvocato Sandulli, il fatto che il decreto di concessione dell'aspettativa sia posteriore al 30 marzo, ben essendo legittima la sua efficacia retroattiva al 24 marzo, come sempre avviene in casi del genere, l'elemento essenziale che porterebbe a ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso sta nel fatto che *il decreto di aspettativa non registrato è privo di effetti giuridici*, ed il dottor Valiante deve ritenersi non essere mai stato collocato in aspettativa.

Ma tutto questo si è detto in via del tutto accademica e sussidiaria, dovendosi ritenere sufficiente, all'accoglimento del ricorso dell'avvocato Sandulli, il riconosciuto fondamento del suo primo motivo.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, nel proporvi, a larga maggioranza, l'annullamento dell'elezione del dottor Mario Valiante, la Giunta delle elezioni sa di adempiere ad un dovere preciso che su

essa incombe: *essere garante dell'applicazione delle leggi che regolano l'elezione dei membri del Parlamento.*

L'adempimento di tale dovere può anche essere particolarmente increscioso; ciò non potrebbe mai giustificare, peraltro, una disapplicazione della legge, per motivi di pretesa equità, o per considerazioni di opportunità politica, o per ragioni di simpatia personale, o per altre valutazioni di ordine extra-giuridico.

Le leggi che regolano l'elettorato e l'eleggibilità, così come quelle che disciplinano il procedimento elettorale, hanno una loro ca-

ratteristica funzione di garanzia, a tutela così di interessi pubblici, come di diritti privati. Sarebbe grave responsabilità dimenticarlo.

Tanto più grave sarebbe la responsabilità in un caso come il presente, in cui l'interesse pubblico tutelato dalla norma in discussione è l'interesse alla buona amministrazione della giustizia e al persistere, nei cittadini, della fiducia nella giustizia.

Per questo, la maggioranza della Giunta delle elezioni vi chiede che vogliate confermare col vostro voto la sua decisione.

AMICONI, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta delle elezioni, con la decisione del 22 aprile 1959, presa a maggioranza, ha proposto alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Mario Valiante perché ineleggibile ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

L'articolo 8 prevede la ineleggibilità dei magistrati che siano stati candidati « nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa ».

### 1. — IL FATTO.

Leggiamo nella memoria difensiva dell'onorevole Valiante che, nell'agosto del 1957, il dottor Mario Valiante, allora pretore di San Cipriano Picentino (Salerno), essendo stato invitato a presentarsi candidato nella XXIII circoscrizione (Benevento-Avellino-Salerno) sottoposta, sia pure in minima parte, alla giurisdizione del suo ufficio, domandava al Ministero di grazia e giustizia di essere trasferito ad un ufficio non compreso nella stessa circoscrizione.

In accoglimento di questa domanda, (afferma l'onorevole Valiante) veniva predisposto il provvedimento di trasferimento del dottor Valiante al tribunale di Lagonegro (Potenza); ma il trasferimento non veniva perfezionato, essendosi rilevato che il mandamento di Sapri (Salerno), facente parte del circondario di Lagonegro, ricadeva nella suddetta XXIII circoscrizione.

Fu in seguito a ciò che, con decorrenza 30 settembre 1957, il dottor Valiante veniva destinato al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, prima con nota 27 settembre 1957 dell'onorevole Ministro, e quindi con formale decreto presidenziale del 22 ottobre 1957.

Egli, tuttavia, già dal 13 settembre 1957 non aveva più esercitato le funzioni di pretore

di San Cipriano Picentino, in quanto il giorno successivo si era messo in congedo ordinario per ferie annuali.

Designato candidato, il dottor Valiante, il 24 marzo 1958, veniva collocato a sua domanda in aspettativa, in adempimento della espressa statuizione del richiamato articolo 8.

In data 30 marzo 1958, a sei mesi esatti dall'allontanamento dalla sede di San Cipriano Picentino, il dottor Valiante accettava la candidatura.

### 2. — I MOTIVI DEL PROPOSTO ANNULLAMENTO.

La Giunta delle elezioni ha ritenuto che l'assegnazione del magistrato ad un ufficio giudiziario può perdersi solo con un atto uguale e contrario a quello con cui l'assegnazione è stata disposta, e cioè con il decreto presidenziale. In conseguenza ha considerato non sufficiente la circostanza che il dottor Valiante già dal 13 settembre 1957 non aveva più esercitato funzioni giurisdizionali né presso la pretura di San Cipriano Picentino né altrove, e parimenti non sufficiente l'atto di « comando » per effetto del quale il dottor Valiante aveva, col 30 settembre, preso possesso del suo nuovo ufficio (amministrativo) presso il Ministero di grazia e giustizia.

Essendo stato emesso il decreto presidenziale di trasferimento del dottor Valiante il 22 ottobre 1957, soltanto da questa data egli potrebbe ritenersi non più « assegnato » alla pretura di San Cipriano Picentino. Fino al 22 ottobre egli dovrebbe considerarsi ancora titolare di San Cipriano Picentino. E poiché i sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (30 marzo 1958) cadono il 30 settembre 1957, cioè alcuni giorni prima del decreto presidenziale di trasferimento, l'onorevole Valiante non avrebbe adempiuto alle condizioni impostegli dalla legge elettorale, e perciò dovrebbe essere dichiarato ineleggibile.

Quanto sia formalistico un tale ragionamento è assai facile dimostrare, sol che si esamini la disposizione della legge elettorale alla luce della volontà del legislatore e alla luce delle norme che disciplinano l'ordinamento giudiziario.

## 3. — LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE.

La ineleggibilità dei magistrati era regolata dalla lettera g) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, nel senso che i magistrati dovessero trovarsi in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. La norma, in questi termini, rispondeva del resto a più antiche statuzioni: il legislatore si preoccupava di evitare che vi fosse il sospetto di sentenza compiacente del magistrato, a causa della sua partecipazione alla competizione elettorale.

In sede di riforma della legge elettorale, nel 1956, la lettera g) dell'articolo 6 ricevette varie proposte di modifica, che poi confluirono attraverso varie vicende, nel testo seguente:

« Sono ineleggibili i magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. La candidatura può essere presentata soltanto in circoscrizioni diverse da quella della loro sede o nel cui ambito esercitavano, al momento del collocamento in aspettativa, le loro funzioni ». Questo testo fu approvato dalla Camera nella seduta del 2 marzo 1956 (Atti parlamentari, discussioni, pagina 23938).

Senonchè, quando venne in discussione il complesso degli ultimi comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, poi divenuti ultimi comma dell'articolo 7 del testo unico vigente, ossia quelli in cui si definiva che cosa dovesse intendersi per cause di ineleggibilità, esercizio e cessazione dalle funzioni, ecc., si pose un problema di interpretazione in ordine al testo già approvato dalla Camera. Così, all'onorevole Bucciarelli Ducci il relatore onorevole Marotta precisò che il magistrato il quale volesse presentarsi candidato in una circoscrizione diversa da quella in cui esercitava le funzioni, dovesse semplicemente trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura; mentre se volesse presentarsi in una circoscrizione in cui esercitava le funzioni, doveva « *essersene allontanato* » almeno da 180 giorni.

Si osservò tuttavia che se questa era la volontà della Camera in ordine alla eleggibilità dei magistrati, il testo approvato non risultava affatto chiaro. Fu così che la Camera, per bocca del Presidente onorevole Leone, fissò il concetto che al magistrato il quale si presentasse candidato fuori sede, fosse sufficiente ottenere l'aspettativa anche un'ora prima; che invece il magistrato che si

presentasse candidato nella circoscrizione in cui esercitava le funzioni, dovesse aver cessato dall'esercizio delle funzioni medesime da almeno 180 giorni, ritenendosi le funzioni nel senso di *esercitabilità delle medesime*.

Si decise pertanto di invitare il relatore a formulare un testo dal contenuto più chiaro. Nella seduta del 20 marzo 1956 (Atti parlamentari, discussioni, pagina 24464), fu presentato ed approvato il testo oggi vigente, con la aggiunta della frase assolutamente nuova: « uffici ai quali si sono trovati assegnati ».

Dai lavori preparatori, quindi, risulta chiaro che cosa si proponeva il legislatore nel dettare la nuova disciplina, di carattere restrittivo rispetto alla norma precedentemente in vigore: impedire che si presentasse come candidato nella circoscrizione in cui svolgeva la propria attività giurisdizionale il magistrato che non se ne fosse allontanato almeno 6 mesi prima, « *allontanamento nel senso di effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito* », perfino per ciò che riguardasse la possibilità potenziale, giusta la precisazione del Presidente onorevole Leone.

Con la nuova disciplina si è voluto rimuovere il sospetto di sentenza o di altro provvedimento giudiziario compiacente, non solamente per il periodo immediatamente precedente la convocazione dei comizi elettorali, ma per un periodo maggiore che giunge fino a sei mesi prima. *Ma ciò di cui, in sostanza, si è preoccupato il legislatore è che il magistrato venga posto in condizione di non operare, e non operi, presso l'ufficio compreso nella circoscrizione elettorale in cui si presenta candidato*: donde la duplice menzione, fatta dalla norma vigente, di magistrato assegnato ad un determinato ufficio e di magistrato che eserciti le funzioni presso il medesimo ufficio, pur non essendovi normalmente assegnato. Non vi è dubbio infatti che, ove un magistrato, normalmente assegnato a un ufficio non compreso nella circoscrizione elettorale, tuttavia esercitasse funzioni in un ufficio compreso nella circoscrizione medesima (per esempio in quanto applicato) renderebbe vana la prescrizione del legislatore mediante un accorgimento di carattere amministrativo.

Da quanto innanzi detto, risulta chiaramente che il legislatore volle impedire che il magistrato si presentasse validamente candidato in una circoscrizione nel cui ambito aveva esercitato le funzioni meno di 180 giorni prima dell'accettazione della candidatura, e quindi non se ne fosse « *allontanato almeno sei mesi prima* ».

## 4. — L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Ma ancora più soccorre una retta interpretazione delle norme dell'ordinamento giudiziario.

Anche in queste si parla di « assegnazione » del magistrato ad un ufficio. Ma la « assegnazione », non è un istituto giuridico, né ha alcun significato tecnico. « Assegnazione » è, nel linguaggio giuridico, un vocabolo *generico*, che viene adoperato per indicare atti e fatti notevolmente diversi: per esempio, assegnazione di crediti, assegnazione di alloggi, assegnazione di terreni di riforma, assegnazione di un termine (in diritto processuale) e perfino assegnazione di un magistrato alla sede. In quest'ultimo caso « assegnazione » non può significare altro che incardinazione del magistrato nella titolarità di un ufficio.

Fin qui tutti d'accordo. Quando, però, la Giunta ritiene il decreto presidenziale condizione indispensabile per una qualsiasi modifica della incardinazione del magistrato alla sede, mette in evidenza la grave deformazione contenuta nelle sue argomentazioni.

Non si può infatti ammettere che l'assegnazione sia un modo di essere tipico ed esclusivo dei magistrati, per far derivare da ciò alcune conseguenze che non sarebbero proprie se non dei magistrati.

Invece ogni pubblico dipendente ha l'assegnazione ad un posto di ruolo, salvo il caso del « collocamento fuori ruolo », che peraltro sussiste anche per i magistrati (articoli 196, 203, 210, ecc. legge 30 gennaio 1941, n. 12). Le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego si fondano infatti su un sistema che contempla da un lato un certo numero di posti di organico, e dall'altro un certo numero di posti di ruolo. Normalmente i due numeri tendono a coincidere, anche se, in talune categorie, può aversi una maggior quantità del numero dei posti di ruolo rispetto a quelli di organico, per consentire la destinazione di funzionari ad incarichi speciali.

Orbene sotto tale profilo, l'assegnazione del magistrato ad un posto — non già ad una sede, come sembra ritenga la maggioranza della Giunta delle elezioni — assolve le medesime funzioni dell'assegnazione di un funzionario ad un posto.

La differenza di regime giuridico invece attiene non alla assegnazione in quanto tale, bensì alla cessazione dell'assegnazione, ossia a ciò che, correntemente, si denomina trasferimento, e che per i magistrati si denomina

tramutamento. Ciò in quanto il magistrato, a differenza dei funzionari amministrativi di diritto comune, gode della garanzia dell'inamovibilità, ossia non solamente ha un diritto all'ufficio, ma anche un diritto a quel posto che ricopre, ossia al posto preso nella sua materiale concretezza.

Sarà bene rilevare che il diritto al posto non attiene alla sede solamente, ma al posto in senso stretto, ossia all'ufficio. Difatti la garanzia dell'inamovibilità opera nei confronti del magistrato dell'ufficio giudicante rispetto a posti di uffici di pubblico ministero, e viceversa: non può infatti disporsi un tramutamento di magistrati, anche all'interno di uno stesso organo giudiziario, dall'uno all'altro ufficio, se non seguendosi le norme sui tramutamenti (ed è per questo che la legge sui magistrati parla di tramutamenti anziché di trasferimento).

Ora è noto in che consista la garanzia dell'inamovibilità: i tramutamenti, di sede o di ufficio, si fanno, di massima, con il consenso del magistrato (articolo 217 della legge); in mancanza di consenso occorre un procedimento in contraddittorio tra l'Amministrazione della giustizia e il magistrato, e il tramutamento diviene, in questi casi, possibile solamente nelle ipotesi e nei modi stabiliti dalla norma.

Ne deriva che la « assegnazione » del magistrato ad una determinata sede è in funzione del tramutamento del magistrato stesso, e che, quindi, le norme che disciplinano l'assegnazione dei magistrati sono rivolte a tutelare non già l'incardinazione del magistrato al suo ufficio, ma il diritto del magistrato in quanto titolare dell'ufficio.

Gli articoli 192, 194, 218, ecc. della legge, esprimono in modo inequivocabile il concetto testé illustrato: ciò che si vuol tutelare è il diritto del magistrato, non un'astratta e mitica incardinazione del magistrato ad un ufficio.

Si tratta quindi di norme che sono state poste nello interesse del magistrato, sia pure in contemplazione di un superiore interesse generale concernente le garanzie del magistrato. Non si tratta quindi di norme che possano essere azionate dall'amministrazione o da terzi. Esse cioè sono azionabili nella misura in cui a ciò concorre la volontà del magistrato. Perciò, se questi non intende azionarle, o rinunzia alla azionabilità, esse non hanno più ragione di applicazione. In altre parole, il magistrato non può d'autorità essere tramutato di ufficio; ma se presta il proprio consenso può essere tramutato dall'uno all'altro posto, e anche vedersi tempo-

raneamente modificato il proprio rapporto di ufficio, perfino con un provvedimento eventualmente non del tutto conforme alla norma.

Quando poi la modifica temporanea del rapporto trova la sua ragion d'essere in una domanda del magistrato volta ad un fine ammesso dalla legge, come la presentazione della candidatura in una competizione elettorale, a maggior ragione deve dirsi che il magistrato, con la domanda che propone, rinuncia a far valere la garanzia del posto e dell'inamovibilità che la legge gli riconosce.

Dunque, il decreto presidenziale di trasferimento non è necessario tanto per far acquistare o perdere al magistrato l'« assegnazione » ad una sede, ma solo per garantire al magistrato stesso quanto la legge gli riconosce.

Nel caso presente, il decreto presidenziale non potrebbe avere che la stessa funzione: tutela e diritto del magistrato dottor Valiante. Avendo egli mostrato di rinunciare a tale garanzia nel suo stesso interesse, non si vede perché tale garanzia dovrebbe essergli... imposta.

Si rilevi poi che la norma dell'articolo 8, esattamente, non dice di « uffici ai quali (i magistrati) sono assegnati », ma di uffici ai quali i magistrati « si sono trovati » assegnati.

Assegnazione vale qui, cioè nel senso di servizio, e non nel senso di garanzia della inamovibilità. Le parole della norma si riferiscono alla vicenda normale del magistrato che « si trova » in servizio presso una determinata sede, non al magistrato in quanto formalmente è iscritto ad una determinata sede. Sotto tale aspetto, anche l'espressione del legislatore conferma che *ciò che si è voluto è l'allontanamento del magistrato, nel senso di effettiva astensione dagli atti inerenti all'ufficio.*

Perché il tramutamento del magistrato non è che si possa realizzare solo con il decreto presidenziale, tanto vero che si attua *efficacemente* anche con altri provvedimenti, come nel caso attuale.

Convieni qui ricordare:

che, nel nostro ordinamento costituzionale — a parte alcuni specifici riservati poteri — gli atti intitolati al Capo dello Stato sono in realtà atti del Ministro che li propone e li controfirma; ciò significa che *al Ministro risale l'iniziativa dell'atto*, allo stesso modo che ne spetta a lui la responsabilità. Il principio vale ovviamente anche per gli atti relativi ai magistrati;

il « comando » del dottor Valiante al Ministero con funzioni amministrative fu pre-

paratorio del formale decreto presidenziale di trasferimento allo stesso ufficio e con le stesse funzioni;

l'attribuzione al dottor Valiante, su sua richiesta, di una sede distante dalla precedente e di funzioni del tutto diverse da quelle fino allora disimpegnate, rende evidente la volontà sua di rinunciare alla titolarità della pretura di San Cipriano Picentino, e del Ministero di revocargli l'« assegnazione » a quello stesso ufficio.

##### 5. — EFFICACIA DEL « COMANDO ».

È stato osservato che il dottor Valiante non poteva essere *validamente* « comandato » presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il « comando » è quel provvedimento previsto dall'articolo 56 della legge sull'impiego pubblico, che si dispone per esigenze di servizio per vacanze di posto, di concerto con il Ministero del tesoro. Poiché il magistrato si trova in una condizione *sui generis* di « assegnazione » ad una sede determinata, il dottor Valiante non avrebbe potuto essere validamente tramutato se non con provvedimento presidenziale.

Si dimentica che in questa sede non si deve esaminare la validità o la invalidità di determinati provvedimenti amministrativi, ma solo accertare un fatto concreto, e cioè se il dottor Valiante si trovava in uno stato giuridico tale da poter svolgere attività connesse al ministero giurisdizionale dopo la data del 30 settembre 1957. In altri termini, ciò che interessa non è l'esatta determinazione della natura giuridica degli atti che sono intervenuti in modificazione dello stato giuridico del dottor Valiante, ma semplicemente se gli atti stessi erano tali da produrre quale loro effetto, l'impedimento — anche sul piano potenziale — delle funzioni giurisdizionali di esso dottor Valiante.

Orbene, anche se si volesse ammettere con il ricorrente che è illegittimo il comando del dottor Valiante al Ministero, che cosa ne deriverebbe ai fini dell'eleggibilità dello stesso? Semplicemente che con un atto viziato egli sarebbe stato posto nella condizione di non poter più assolvere le funzioni del suo ministero giurisdizionale.

Ciò che ha rilevanza, ai fini dell'eleggibilità, non è la validità dell'atto, bensì l'avvenimento dell'effetto cui quello era rivolto. E siccome tale effetto si è concretamente realizzato, la discussione, in questa sede, in ordine alla validità dell'atto è, nella migliore delle ipotesi, indifferente.

6. — IL « COMANDO » HA REALIZZATO  
LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE.

È evidente, dunque, che l'articolo 8 della legge elettorale non può interpretarsi formalisticamente, ma solo sostanzialmente. La stessa espressione letterale deve intendersi nello spirito e nella sostanza della disposizione: « la (sola) lettera uccide lo spirito ».

Si pensi al caso, niente affatto infrequente nella pratica, di quei magistrati che vengono chiamati a disimpegnare compiti speciali presso la Corte Costituzionale, o il Consiglio Superiore della Magistratura, o la Corte di cassazione, o i Ministeri. In mancanza del posto in organico, non possono essere formalmente tramutati o « assegnati » ai nuovi uffici, e spesso non possono essere neppure collocati fuori del ruolo organico della Magistratura (come è il caso dei magistrati addetti alla Corte Costituzionale e al Consiglio Superiore della Magistratura). Essi, perciò, vengono formalmente nominati titolari di uffici giudiziari che per la loro modesta importanza sono solitamente diretti da magistrati onorari o a scavalco da uffici vicini, e presso i quali non vanno neppure ad assumere il possesso delle funzioni; sostanzialmente però vengono « comandati » all'ufficio presso cui prestano effettivo servizio. Può credersi che il legislatore abbia stabilito anche per questi la ineleggibilità nella circoscrizione compresa in tutto o in parte nell'ufficio giudiziario cui si trovano semplicemente assegnati, ma presso il quale non si sono mai recati e nessuno li ha mai visti e solo qualcuno, eventualmente il cancelliere, ne conosce il nome per averlo a suo tempo letto nella comunicazione ufficiale? Eppure la interpretazione formalistica della maggioranza della Giunta conduce inevitabilmente a questa conseguenza aberrante ed iniqua.

La disposizione dell'articolo 8, così come fu autorevolmente sostenuto dal Presidente onorevole Leone in sede di interpretazione, vuole sostanzialmente solo che il magistrato non abbia esercitato le funzioni del suo ministero, né abbia potuto più esercitarle, nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Si potrebbe ritenere che, imponendo la legge anche il collocamento in aspettativa del magistrato per rendergli impossibile l'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, soltanto il collocamento in aspettativa sia idoneo a tal fine, e non anche il trasferimento fuori sede. Però è facile ribattere che la norma richiede il collocamento in aspettativa non

già come unico mezzo per non far esercitare le funzioni al magistrato, ma come provvedimento necessario solo in relazione a una data ben individuata: quella dell'accettazione della candidatura. Dice semplicemente la norma: « non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa ».

Per il periodo anteriore alla data di accettazione della candidatura, la norma si limita invece a stabilire che, nei sei mesi antecedenti, il magistrato non deve essersi trovato assegnato o non deve aver esercitato le funzioni nella circoscrizione. L'essersi trovato assegnato e l'aver esercitato le funzioni sono fatti indicati disgiuntivamente, ma ciò tanto a svantaggio quanto a vantaggio del magistrato: ossia, come avviene nel caso dell'onorevole Valiante, *il non aver potuto giuridicamente esercitare le funzioni non può non considerarsi equivalente alla cessazione dell'assegnazione*.

Non possiamo quindi accettare il principio della Giunta delle elezioni là dove ha ritenuto che l'una e l'altra situazione sarebbero richieste ai fini delle eleggibilità: ciò che la norma vuole è l'allontanamento del magistrato dalla sede e « la effettiva astensione » da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. È questo del resto il concetto enunziato dal 3° comma dell'articolo 7: tale concetto non si applica solamente alle categorie elencate nel 1° comma dell'articolo stesso, ma si applica anche ai magistrati. Non si dimentichi infatti che l'attuale articolo 8, riguardante i magistrati, è stato enucleato soltanto in sede di coordinamento, mentre le disposizioni relative furono proposte e votate come comprese nell'elencazione dell'articolo 7, comma 1°).

E nel caso dell'onorevole Valiante non si è avuta soltanto una astensione dalle funzioni di pretore di San Cipriano Picentino, ma una definitiva cessazione delle funzioni stesse.

Ai fini della norma di ineleggibilità — che, come tutte le norme del genere, è da ritenersi in senso restrittivo — ciò che ha rilievo è la impossibilità di svolgere l'attività presso la sede dell'ufficio giudiziario compreso nella circoscrizione elettorale in cui il magistrato si presenta candidato. Orbene il comando presso il Ministero concreta tale impossibilità, così come lo concreta l'aspettativa. Se così non fosse, anche la stessa aspettativa, che pure è richiesta dalla legge, sarebbe un provvedimento non idoneo al fine, per il fatto che essa, essendo un mero atto modificativo del

rapporto, può venir meno in ogni momento per volontà anche di una delle parti.

In altre parole, ai fini della prima parte dell'articolo 8, comma 1°, collocamento in aspettativa, comando, e certamente anche altri provvedimenti produttivi dei medesimi effetti, sono atti perfettamente equivalenti.

#### 7. — REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE DEL DOTTOR VALIANTE.

Non va dimenticato, poi:

a) che il dottor Valiante avrebbe presentato in tempo utile la domanda di tramutamento, e certamente in tempo utile egli si astenne effettivamente da ogni atto inerente al suo ufficio. In proposito è da sottolinearsi la particolare difficoltà imposta dalla legge ai magistrati, in materia di eleggibilità, rispetto alle altre categorie di ineleggibili di cui all'articolo 7: deputati regionali, presidenti delle Giunte provinciali, sindaci dei comuni con popolazioni superiori ai 20.000 abitanti, ecc. Per costoro, infatti, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati; e nel caso di scioglimento anticipato della Camera è sufficiente che le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento. I magistrati invece devono chiedere ed ottenere il trasferimento da un organo dell'Amministrazione: e si sa quanto tardino tali provvedimenti che devono passare attraverso le spesse maglie della burocrazia; ma inoltre e soprattutto devono procedere senza un termine sicuro di riferimento, in quanto i sei mesi stabiliti dall'articolo 8 sono rapportati alla data di accettazione della candidatura (che non si può sapere quando avverrà) e non invece ad una data certa (quella di scadenza del quinquennio di durata della Camera) come è disposto per le altre categorie di cui innanzi;

b) che il dottor Valiante, dopo aver chiesto il tramutamento, non aveva possibilità di interferire in ordine allo strumento formale con cui esso veniva disposto;

c) che — ammessa e non concessa la inidoneità del « comando » a privarlo della titolarità della pretura di San Cipriano Picentino — il formale decreto presidenziale di trasferimento è sopravvenuto appena *ventidue giorni* dopo il termine utile (e a quell'epoca niente affatto ipotizzabile, come detto *sub-a*): ventidue giorni sono un periodo minimo ri-

spetto agli otto mesi circa che intercorsero fino alle elezioni;

d) che, in ogni caso, la pretesa irregolarità formale non ha potuto favorire in alcun modo l'elezione del Valiante né la mancata elezione del Sandulli: il decreto presidenziale non avrebbe influito in maniera diversa dal « comando », ma sarebbe stato ugualmente indifferente.

#### 8. — IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Il ricorrente avvocato Sandulli ha creduto di eccepire una seconda irregolarità nella posizione dell'onorevole Valiante, rilevando che il decreto di collocamento in aspettativa fu sottoscritto il 2 aprile 1958, mentre il Valiante accettò la candidatura il 30 marzo 1958.

L'obiezione, tuttavia, è così infondata che la stessa Giunta delle elezioni non vi si è per niente soffermata. Risulta, infatti, dalla documentazione pervenuta che il collocamento in aspettativa avvenne il 24 marzo 1958 e fu comunicato formalmente all'interessato con nota del 28 marzo 1958.

La data della sottoscrizione presidenziale del provvedimento è irrilevante ai fini della decorrenza dello stesso: infatti è normale che un provvedimento amministrativo spieghi i suoi effetti da una data anteriore a quella della sottoscrizione, tanto più in quanto è a favore dell'interessato. Del resto, come è stato documentato, tutti i decreti di collocamento in aspettativa dei magistrati che si sono presentati candidati alle elezioni politiche hanno una decorrenza anteriore alla data della loro sottoscrizione.

#### 9. — L'INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI.

Ben più importante è la questione del rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti del detto decreto di collocamento in aspettativa. La Corte ha ritenuto l'onorevole Valiante ineleggibile (*sic!*) per le stesse ragioni sostenute dall'avvocato Sandulli (!!!) e pertanto ha ricusato la registrazione.

La questione è veramente grave, perché la Corte ha preteso di giudicare della eleggibilità di un deputato, sia pure per propri fini interni: e bene ha fatto la Giunta delle elezioni a non attribuire alla decisione alcuna rilevanza. Va tuttavia qui precisato che:

a) la Corte dei conti non ha alcuna competenza in ordine all'accertamento dell'eleggibilità dell'onorevole Valiante. Questo potere è dalla stessa Costituzione attribuito alla Camera dei deputati, e per essa alla

Giunta delle elezioni della stessa Camera. Pertanto, la decisione della Corte dei conti, che è intervenuta in data 17 ottobre 1958, quando già l'onorevole Valiante era stato proclamato deputato da diversi mesi, è nulla e del tutto irrilevante;

b) non è stabilito da alcuna norma che l'Amministrazione — si tratti pure del Ministero di grazia e giustizia — prima di disporre il collocamento in aspettativa di un proprio funzionario che voglia presentarsi candidato alle elezioni politiche, debba esaminare la sussistenza dei presupposti della sua eleggibilità. A parte l'esatto rilievo del Ministero che l'esame delle condizioni di eleggibilità — tranne che per l'età — va compiuto per legge solo successivamente alle elezioni, tale esame sfugge necessariamente alla Amministrazione che procede al collocamento in aspettativa, sicché non si comprende come possa essere riconosciuto pertinente ai poteri della Corte dei conti.

#### 10. — CONCLUSIONI.

Da quanto abbiamo esposto, non appare dubbio che il ricorso dell'avvocato Sandulli e la stessa decisione della Giunta delle elezioni abbiano a base considerazioni esclusivamente formalistiche.

Nessun organo giurisdizionale decide mai in base a considerazioni esclusivamente formali. Il giudice applica la volontà della legge a episodi di vita, non a situazioni astratte od immaginarie; e ad essi deve provvedere non già con la freddezza della lettera, ma con l'ardore e addirittura con la sofferenza dell'interprete saggio. Suo compito, infatti, non è quello di produrre una astratta costruzione dottrina, e meno che mai un risultato matematico; bensì quello delicatissimo di riscontrare la conformità dell'azione umana al modello predisposto dal legislatore, opportunamente intervenendo per sanare ed eventualmente per punire i casi discordanti. Egli, perciò, facendo innanzi tutto salvo lo spirito della norma, cerca di enucleare dall'atto del cittadino tutti gli elementi che più sostanzialmente lo fanno apparire conforme alla volontà della legge, proprio per ridurre al minimo il contrasto, convinto che questo deve ritenersi un'eccezione, mentre la regola

è rappresentata dalla concordanza tra azione e norma: solo quando gli elementi di contrasto sono assolutamente prevalenti, interviene con il suo potere di sanzione. Chi ha pratica, seppure modesta, della realtà delle aule giudiziarie, sa che queste è l'aspirazione costante delle parti e la pena quotidiana dei giudici.

Orbene questo è soprattutto vero per la Camera dei Deputati che, pur dovendo giudicare in maniera sovrana e definitiva sulla contestazione fatta all'onorevole Valiante, è innanzi tutto un organo politico, il massimo organo politico della Nazione, dalle gloriose tradizioni di democrazia e di libertà. Pertanto all'aspetto sostanziale della questione la Camera dovrà soprattutto guardare.

In applicazione della norma da lei stessa stabilita, la Camera vorrà constatare che l'onorevole Valiante ha scrupolosamente adempiuto — se non altro dal punto di vista sostanziale — a tutti gli obblighi impostigli, allo scopo di non ostacolare la genuina espressione della volontà popolare e di non turbare la retta e serena Amministrazione della giustizia. Quella particolare *situazione di fatto* espressamente voluta dalla legge si è realizzata, e il fatto non può essere distrutto dalla pretesa di un vuoto e sterile formalismo.

D'altra parte una Camera democratica non potrà trascurare che eventuali pretese deficienze formali niente affatto hanno influenzato il libero e sereno svolgimento delle elezioni; e che la libera e sovrana volontà dell'elettorato ha dato all'onorevole Valiante ben 55.314 voti di preferenza (*sedecimila in più* di quelli ottenuti dal ricorrente Sandulli), facendolo risultare il 2° (su sette) degli eletti della provincia di Salerno ed il 7° (su dieci) degli eletti della circoscrizione. Se volesse attribuire valore preminente alla asserita e marginale irregolarità formale, la Camera mostrerebbe di disprezzare un così rilevante suffragio popolare, ed in conseguenza mortificherebbe il sovrano diritto dei cittadini di scegliersi i propri rappresentanti, adducendo ragioni plausibili in altri tempi ma non certo in regime democratico.

Concludiamo pertanto per la convalida della elezione dell'onorevole Mario Valiante.

BOIDI, *Relatore di minoranza.*